

Prot. N. ACIU.2006.824

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 4 dicembre 2006

- All' **AGEA**  
- Ufficio Monocratico  
- Area Controlli  
- Area Autorizzazione  
Pagamenti  
SEDE
- All' Organismo pagatore della  
Regione Veneto - **AVEPA**  
Via N. Tommaseo, 67  
35131 Padova
- All' Organismo pagatore della  
Regione Emilia Romagna  
- **AGREA**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della  
Regione **Lombardia**  
Via Fabio Filzi, 22 -  
Palazzo Pirelli  
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della  
Regione Toscana -  
**ARTEA**  
Via San Donato, 42/1  
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della  
Regione Basilicata -  
**ARBEA**  
Via della Chimica  
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della  
Regione Piemonte –  
**FINPIEMONTE**  
via Bogino, 23  
10123 Torino

**e, p.c. Ministero delle Politiche  
Agricole e Forestali**  
Via XX Settembre, 20  
00186 Roma

**Oggetto:** Regolamento (CE) n. 1898/2005. Controlli nel settore lattiero caseario.

## **A. PREMESSA**

Il regolamento in oggetto, concernente l'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999, in ordine allo smercio sul mercato comunitario di crema di latte, burro e burro concentrato dispone le modalità di svolgimento delle gare permanenti stabilite dalla Commissione, dei controlli da effettuare presso gli aggiudicatari o importatori, dei controlli sui prodotti fabbricati e dei controlli sulla destinazione dei prodotti.

Sulla base di detto regolamento, con circolare n. 1 prot. C/80 del MIPAF del 25.01.2006 e successivi dd.mm. del 7 aprile 2006, sono state fornite modalità applicative del citato regolamento ed è stato disciplinato il passaggio delle competenze in materia di controlli nel settore lattiero caseario dall'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) agli Organismi pagatori.

Nello specifico tali competenze per il settore del burro riguardavano i controlli sulla commercializzazione, confezionamento e trasformazione, utilizzazione (incorporazione nei prodotti finali), del burro concentrato denaturato, del burro denaturato, della panna denaturata e dei prodotti intermedi contenenti burro denaturato o burro concentrato denaturato.

I controlli sul prodotto "tal quale", prima dell'aggiunta o meno di rivelatori e sui prodotti ottenuti dallo stesso, sono demandati agli Organismi pagatori riconosciuti.

Tra i controlli di competenza degli Organismi pagatori non sono peraltro compresi quelli concernenti il riconoscimento degli stabilimenti di lavorazione dei prodotti, che spettano, ai sensi dei dd.mm. sopra citati, alle Regioni secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso.

In seguito alla pubblicazione di detti decreti, l'ICRF, con propria nota prot. n. 21912 del 3 luglio 2006, nel prendere atto del mutato assetto delle competenze in materia ha disposto la prosecuzione dei controlli già in corso alla data di entrata in vigore dei dd.mm. sopra citati (1° luglio 2006 per i controlli sul burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità e 4 luglio 2006 per quelli su burro, burro concentrato e crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari), mentre ha invitato i propri Uffici periferici a restituire agli operatori le documentazioni afferenti attività avviate successivamente all'entrata in vigore dei dd.mm. in parola.

## **B. DISPOSIZIONI GENERALI SUI CONTROLLI**

La presente circolare è volta a dettare i criteri fondanti per l'esecuzione, omogenea ed uniforme sull'intero territorio nazionale, dei controlli a cui sono tenuti gli Organismi pagatori, con particolare riferimento ai prodotti di cui al regolamento citato in oggetto:

- Controlli sulla fabbricazione del burro aggiudicato o per il quale si richiede un aiuto;
- Controlli di carattere amministrativo-fiscale sui registri di magazzino per il carico e scarico presso i magazzini e gli stabilimenti riconosciuti;
- Visite speditive negli stabilimenti di trasformazione secondo il programma di fabbricazione.
- Visite presso i destinatari del burro ricevuto.

I controlli non devono tuttavia essere effettuati presso gli operatori del commercio al minuto.

### **B.1. Competenza territoriale per i controlli**

Competenti ad effettuare i controlli, come stabilito in sede di coordinamento, sono l'AVEPA per la Regione Veneto e, per il restante territorio nazionale, l'Organismo pagatore AGEA.

I controlli vertono sulla concentrazione e aggiunta di rivelatori, commercializzazione, confezionamento e trasformazione, utilizzazione (incorporazione nei prodotti finali), dei seguenti prodotti:

- burro tal quale (senza rivelatori);
- burro concentrato (senza rivelatori);
- burro concentrato denaturato;
- burro denaturato;
- panna denaturata;
- prodotti intermedi contenenti burro denaturato o burro concentrato denaturato (art. 4, punto 1.b) e art. 10 del regolamento).

### **B.2. Relazione di controllo**

I controlli effettuati in forza della presente circolare e della regolamentazione comunitaria, formano oggetto di una relazione di controllo che indica tra l'altro la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.

## **C. CONTROLLI SULLA CONCESSIONE DI UN AIUTO PER IL BURRO, IL BURRO CONCENTRATO E LA CREMA DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA PASTICCERIA, DI GELATI E DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI.**

### **C.1. Ammissibilità all'aiuto**

Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente i seguenti prodotti:

**a)** il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;

**b)** il burro concentrato, frazionato o meno, interamente ottenuto da crema, da burro e/o da materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10;

**c)** la crema, rispondente alla definizione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, dei codici NC ex 0401 30 39 o ex 0401 30 99, avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35%, utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali descritti nell'allegato I, formula B, del presente regolamento;

**d)** i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del

regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Perché il burro concentrato, di cui alla lettera b), possa beneficiare dell'aiuto, il burro concentrato e se del caso le materie grasse del latte utilizzate per la sua fabbricazione devono essere stati prodotti in uno stabilimento riconosciuto a norma dell'articolo 13 del regolamento CE n. 1898/05 e rispondere ai requisiti di cui all'allegato III del citato regolamento. La materia grassa del latte deve essere stata prodotta non oltre sei mesi prima della sua utilizzazione per la fabbricazione di burro concentrato ai sensi del presente regolamento.

Per garantire l'applicazione uniforme delle misure di smercio e l'efficacia delle procedure di controllo, è opportuno che i prodotti, di cui al Regolamento citato in oggetto e che beneficiano dell'aiuto, siano incorporati nei prodotti finali entro il termine stabilito dall'art. 11 del regolamento.

## **C.2. Tipo di controlli**

La materia è disciplinata dal Cap. II del Regolamento (CE) n. 1898/2005, e dal d.m. 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006.

I controlli devono essere effettuati sul posto e senza preavviso:

- presso gli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione dei prodotti ammissibili all'aiuto;
- presso gli stabilimenti che incorporano il burro concentrato, il burro d'intervento e il burro nei prodotti intermedi;
- presso gli stabilimenti che utilizzano il burro d'intervento, burro concentrato, burro, crema o prodotti intermedi per la fabbricazione di prodotti finali.

La verifica della qualità dei prodotti messi in opera ammissibili all'aiuto nonché l'assenza di materie diverse dal latte nei grassi butirrici utilizzati, deve essere effettuata attraverso il prelievo dei campioni e relative analisi dei prodotti utilizzati, ai sensi dell'art. 12 del d.m. sopra citato, e nel modo descritto nell'allegato 2 della circolare n. 1 del MIPAF del 25 gennaio 2006.

Tenuto conto che le partite di prodotti, di cui al Regolamento in oggetto, possono essere soggette a frazionamenti tra più impianti di lavorazione è necessario che i controlli siano svolti in maniera tale da verificare la trasformazione/mancato utilizzo dell'intera partita aggiudicata in sede di gara.

In particolare, il capitolo II, sezione 8, del "regolamento" e l'allegato al d.m. suddetto specifica che i controlli devono riguardare:

**a. Controlli sulla concentrazione e aggiunta di rivelatori (ex art. 37 del Reg. CE 1898/05).**

Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato, **addizionato o meno di rivelatori**, sull'aggiunta rivelatori al burro o alla crema e sul ricondizionamento del burro concentrato.

**Tipo di controllo:**

Controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 37 del Reg. CE n. 1898/05:

- verifica tecnica e amministrativa, sulla base del programma di fabbricazione, almeno per ogni offerta;
- prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti della rispondenza ai requisiti prescritti;
- controllo dei quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.

Controllo periodico complementare (almeno ogni 6 mesi) mediante:

- esame approfondito e a campione dei registri;
- esame approfondito della contabilità;
- verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento;
- verifica analitica della qualità dei traccianti (grado di purezza).

**b. Fabbricazione di prodotti intermedi.**

**1. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato addizionati di rivelatori.**

**Tipo di controllo** (almeno una volta al mese):

Controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1898/05:

- sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati;
- sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;
- sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante:
  - esame dei registri;
  - prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti;
  - controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantità e qualità dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.

Il controllo è completato dalla:

- verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento;
- verifica della contabilità specifica;
- controllo approfondito della contabilità;
- controllo approfondito dei registri effettuato per sondaggio;

**2. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato **non** addizionati di rivelatori.**

**Tipo di controllo:** (almeno una volta al mese)

Controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 38 del Reg. CE n. 1898/05:

- sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati;
- sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi;
- sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante:
  - esame dei registri;
  - prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti;
  - controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantità e qualità dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.

Il controllo è completato dalla:

- verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento;
- verifica della contabilità specifica;
- controllo approfondito della contabilità;
- controllo approfondito dei registri, effettuato per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi.

### **c. Fabbricazione dei prodotti finali.**

#### **1. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi **non contenenti rivelatori.****

**Tipo di controllo:** (almeno una volta al mese)

Controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 39 del Reg. CE n. 1898/05:

- per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione;

Il controllo è completato periodicamente mediante:

- verifica del rispetto dei requisiti della materia prima, anche con prelievo dei campioni sia delle materie prime che dei prodotti ottenuti;
- verifica delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento;
- verifica dell'impegno ad utilizzare i quantitativi minimi degli equivalenti burro prescritti.

#### **2. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi **contenenti rivelatori.****

**Tipo di controllo:** almeno una volta al trimestre in funzione dei quantitativi utilizzati per gli stabilimenti che incorporano mensilmente almeno 5 Ton. di equivalente burro.

Controlli in loco senza preavviso ai sensi dell'art. 39 del Reg. CE n. 1898/05:

- accertare il rispetto della destinazione della materia prima ;
- accertare il rispetto dei termini di trasformazione

#### **d. Commercializzazione ed utilizzo di prodotti addizionati di rivelatori da parte di piccoli utilizzatori.**

1. Controllo su prodotti per i quali l'aiuto è concesso in Italia.

##### **Tipo di controllo:**

- controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del regolamento;
- verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.
- Esecuzione delle comunicazioni relative.

2. Controllo **su prodotti addizionati di rivelatori** provenienti, come tali, da altri Paesi membri.

##### **Tipo di controllo:** Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del regolamento.

- Verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori;
- esecuzione delle relative comunicazioni e restituzione del documento T5.

## **D. MODALITA' DI CONTROLLO**

### **D.1. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE E DI AGGIUNTA DEI RIVELATORI O DI RICONDIZIONAMENTO DEL BURRO CONCENTRATO**

I controlli sulle operazioni di concentrazione e di aggiunta dei rivelatori o di ricondizionamento del burro concentrato sono effettuati sul posto, ai sensi dell'art. 37 del regolamento CE n. 1898/05 , dagli Organismi pagatori richiamati nel precedente paragrafo B.1, in base al programma di lavorazione ed almeno in relazione ad ogni quantità aggiudicata e riguardano:

- l'accertamento, nelle operazioni di fabbricazione del burro concentrato, tracciato o meno, del rispetto delle rese previste all'art. 7 del citato regolamento;
- la corrispondenza concernente la quantità, qualità e grado di purezza dei rivelatori impiegati attraverso l'esame della documentazione in possesso dell'impresa o attraverso specifici controlli analitici;
- l'accertamento del quantitativo di burro o crema di latte quotidianamente utilizzati;
- le condizioni nelle quali avvengono le trasformazioni, rivolgendo particolare cura a quanto disposto dal regolamento in materia di eventuale presenza, nello stabilimento, di grassi non butirrici;
- la composizione dei prodotti ottenuti;

In funzione dei quantitativi trasformati, l'organismo pagatore o l'organo di controllo dallo stesso delegato, almeno ogni sei mesi, devono effettuare l'esame approfondito dei registri tenuti ai sensi dell'art. 13 del regolamento e, se del caso, della contabilità di cui all'art. 24 del regolamento nonché la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.

In relazione ad ogni accertamento deve essere redatto apposito verbale nel quale devono essere precisati almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate.

I succitati controlli sono effettuati qualora si tratti anche di ricondizionamento di burro concentrato.

### **D.1.1 PRELIEVI**

In relazione ad ogni quantità aggiudicata l'organismo pagatore o l'organismo di controllo dallo stesso delegato deve procedere al prelevamento dei campioni di burro concentrato o del burro o crema di latte tracciati o del burro concentrato tracciato. Il prelievo dei campioni deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dal D.M. del 7 aprile 2006, all'art. 12., con la redazione di un apposito verbale di prelevamento redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1.

Un esemplare dei campioni relativi ad ogni prelievo deve essere inviato presso un laboratorio di analisi di ente od organismo pubblico che dovrà accertare:

1) qualora si tratti di burro concentrato che usufruisce dell'aiuto, che il prodotto presenti le caratteristiche di cui all'allegato III del regolamento e se tracciato anche quanto indicato al seguente punto 3);

2) qualora si tratti di crema di latte addizionata di rivelatori che il prodotto abbia il tenore di materia grassa indicato all'art. 5, paragrafo 1), del regolamento, che i tracciati di cui all'allegato VI, lettera a) siano stati incorporati in quantità che consentano di percepirne il sapore e l'odore e, per quanto concerne i tracciati di cui all'allegato VI, lettera b), anche quanto indicato al seguente punto 3);

3) qualora si tratti di crema di latte, di burro o di burro concentrato addizionati di rivelatori, l'omogeneità di ripartizione dei rivelatori ed il rispetto dei quantitativi minimi prescritti agli allegati IV, V, VI, del regolamento nel rispetto della destinazione indicata nell'offerta.

Qualora per la fabbricazione di prodotti finali, di prodotti intermedi o di burro non concentrato addizionato di rilevatori sia utilizzato burro che usufruisce dell'aiuto, l'organismo pagatore deve accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organismo pagatore, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono all'organismo pagatore la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

L'organismo pagatore deve comunicare all'impresa il risultato dell'analisi.

Il burro concentrato addizionato o meno dei rivelatori ed il burro e la crema di latte addizionati dei rivelatori non possono essere utilizzati o commercializzati prima che sia reso noto l'esito delle analisi.

La commercializzazione può essere consentita prima che sia noto l'esito delle analisi se l'impresa dichiara per iscritto all'organismo pagatore di essere a conoscenza che qualora l'esito delle analisi dovesse risultare negativo non potrà essere rilasciata la dichiarazione per lo svincolo della cauzione di trasformazione.

## **D.2. CONTROLLI SULL'INCORPORAZIONE NEI PRODOTTI INTERMEDI DI BURRO CON O SENZA RIVELATORI**

Presso gli stabilimenti e i laboratori che provvedono alla incorporazione del burro e del burro concentrato con o senza rivelatori nei prodotti intermedi l'organismo pagatore o l'organismo di controllo dallo stesso delegato effettuano controlli sul posto, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2, del regolamento, in base al programma di lavorazione, in maniera inopinata.

I controlli sul posto riguardano almeno una volta al mese :

- l'accertamento del quantitativo di burro o burro concentrato utilizzati quotidianamente e nel corso del periodo;
- l'accertamento del rispetto delle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di grasso butirrico tramite:
  1. l'esame dei registri di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettera f), del reg. CE n. 1898/05, per verificare la composizione dichiarata dei prodotti intermedi fabbricati;
  2. esame dei grassi butirrici utilizzati mediante prelievo di campioni dei prodotti fabbricati e delle materie grasse del latte utilizzate da sottoporre ad analisi presso i laboratori di enti ed organismi pubblici;
  3. il controllo delle entrate di grasso butirrico e delle uscite dei prodotti intermedi fabbricati;

Gli accertamenti suindicati sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento, da un controllo approfondito della contabilità tenuta ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE n. 1898/05 e dei registri effettuato come segue:

- a) qualora si tratti di burro e burro concentrato non tracciati per ogni partita di fabbricazione ai sensi dell'art. 38, paragrafo 2 lettera b);
- b) qualora si tratti di burro o burro concentrato tracciati, a sondaggio, in funzione dei quantitativi utilizzati.

Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'organismo pagatore o l'organo di controllo dallo stesso delegato dovrà accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organismo pagatore, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono all'organismo pagatore la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento ed almeno la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni effettuate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organismo pagatore competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

## **D.3. CONTROLLI SULL'INCORPORAZIONE NEI PRODOTTI FINALI DI BURRO SENZA RIVELATORI**

Gli Organismi pagatori o gli organi di controllo dagli stessi delegati provvedono sulla base del programma di fabbricazione, ad effettuare controlli sul posto per verificare la corretta utilizzazione del burro e del burro concentrato senza rivelatori o dei prodotti intermedi senza rivelatori incorporati nei prodotti finali di cui all'art. 4 del regolamento negli stabilimenti e/o laboratori autorizzati.

Il controllo deve essere effettuato in relazione ad ogni partita di fabbricazione di cui all'art. 39 del regolamento ed almeno una volta al mese e riguarda l'accertamento:

- del rispetto dell'utilizzazione del burro e del burro concentrato secondo la formula indicata nell'offerta e nei termini prescritti;
- del rispetto dell'impegno assunto nella domanda di incorporare almeno i quantitativi minimi di cui all'art. 6, par. 1, lettera *b*) del regolamento;
- del rispetto delle condizioni necessarie per ottenere il riconoscimento;
- dei quantitativi di prodotto utilizzati, e delle quantità dei prodotti finiti ottenuti;

Ai fini dei succitati controlli dovrà essere effettuato un approfondito esame dei registri e della documentazione commerciale.

Ai sensi dell'art. 39 del regolamento l'esame delle materie prime e della composizione dei prodotti ottenuti è svolto mediante prelievo di campioni.

Qualora si utilizzi burro che usufruisce di un aiuto, l'organismo pagatore dovrà accertare la presenza dell'apposito marchio sull'imballaggio. Fatti salvi gli eventuali accertamenti analitici che possono essere disposti dall'organismo pagatore, le imprese che impiegano burro di mercato forniscono all'organismo pagatore la prova, con la presentazione della relativa documentazione commerciale, che il tenore in materia grassa del burro da utilizzare corrisponde a quello indicato nell'offerta.

Qualora l'impresa non abbia utilizzato nel periodo scelto i quantitativi minimi, l'Organismo pagatore competente per territorio o l'organismo dallo stesso delegato comunicherà tempestivamente l'infrazione rilevata al Ministero, che provvederà alla revoca del riconoscimento.

In relazione ad ogni sopralluogo effettuato dovrà essere redatto apposito verbale. Dai verbali devono risultare anche i giorni di lavorazione intercorsi dal precedente accertamento, la data in cui è stato effettuato il controllo, la durata del controllo e le operazioni espletate. Se del caso copia del verbale sarà inviata all'organismo pagatore competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

#### **D.4. CONTROLLI SULL'INCORPORAZIONE NEI PRODOTTI FINALI DI BURRO CON RIVELATORI**

L'Organismo Pagatore o l'organo di controllo dallo stesso delegato provvede ad accertare attraverso l'esame dei registri che il burro concentrato tracciato, il burro, la crema di latte e i prodotti intermedi tracciati abbiano esclusivamente la prescritta destinazione ossia l'incorporazione nei prodotti finiti di cui alle formule (A o formula B) previste all'art. 4 del regolamento, entro i termini stabiliti, effettuando gli opportuni controlli nei confronti delle ditte utilizzatrici situate nelle zone di competenza. Accertatone il regolare impiego sarà così certificata, al fine dello svincolo della cauzione di trasformazione all'aggiudicatario, l'avvenuta incorporazione del burro concentrato tracciato e del burro o crema di latte tracciati, tramite verbale che indicherà con riferimento al numero d'ordine dell'offerta la data effettiva entro la quale si è verificata la totale utilizzazione del burro concentrato tracciato o del burro o crema tracciati in uno dei prodotti di cui alle formule (A o formula B) del regolamento.

Copia del verbale dal quale risultino i giorni di lavorazione intercorsi dall'ultimo accertamento, nonché le indicazioni previste all'art. 39, del «regolamento», redatto in occasione di ogni sopralluogo, dovrà essere inviato all'Organismo pagatore competente per territorio in relazione alla sede dell'aggiudicatario.

Nei casi di inadempienza tali comunicazioni saranno integrate dai dati riguardanti i giorni di ritardo e le corrispondenti quantità interessate.

Nel caso di commercializzazione ed utilizzo di prodotti addizionati da parte di piccoli utilizzatori ai sensi dell'art. 41 del reg. CE n. 1898/05 i controlli di cui all'articolo 39, paragrafo 1 dello stesso regolamento si considerano effettuati se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente, dell'ultimo venditore, che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:

- a) conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera d), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;
- b) riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni stabilite dallo Stato membro nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dalle autorità pubbliche, risulti che non ha rispettato l'impegno di cui alla lettera a).

Se l'impegno di cui alla lettera a), non è rispettato, nel caso in cui l'aiuto sia già stato corrisposto e la cauzione sia già stata svincolata è dovuta all'organismo pagatore una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all'articolo 28 del regolamento citato, per i quantitativi in causa.

## **E. ELEMENTI RILEVANTI PER I CONTROLLI**

### **E.1 PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE**

Per ogni stabilimento riconosciuto deve essere predisposto il programma di fabbricazione ai sensi dell'art. 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento in relazione ad ogni partita di burro o di crema di latte aggiudicati o acquistati o di burro concentrato da produrre o da ricondizionare in collaborazione con l'Organismo pagatore o l'organo di controllo dallo stesso delegato.

Il programma deve indicare:

- il periodo entro il quale il prodotto oggetto d'aiuto o di riduzione di prezzo sarà utilizzato;
- il tipo o i tipi di prodotto che si intendono ottenere e il contenuto percentuale di materia grassa butirrica sulla sostanza secca;
- il quantitativo di prodotto da utilizzare e il relativo tenore di materia grassa lattiera;
- se si tratta di prodotti addizionati o meno dei rivelatori;
- se del caso il periodo entro il quale avverrà la produzione o il ricondizionamento del burro concentrato o l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte.

Devono predisporre il programma di fabbricazione anche gli stabilimenti o i laboratori che utilizzano in un mese per la produzione dei prodotti finali 5 tonnellate o più di burro tracciato o del suo equivalente.

In tal caso e qualora si tratti di ricondizionamento di burro concentrato tracciato (con rivelatori), il programma di fabbricazione è inviato all'Organismo pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato.

Il programma di fabbricazione, redatto per iscritto, deve essere presentato all'Organismo pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato **almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni partita di lavorazione**, incluso il giorno di presentazione e può riguardare anche l'intero quantitativo relativo ad una offerta. Tale programma può essere presentato anche tramite telegramma, telex, telefax .

Eventuali variazioni del programma di fabbricazione devono essere immediatamente comunicate all'Organismo pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato tramite telegramma, telex, telefax

Le imprese devono comunicare all'Organismo pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato ogni acquisto di sostanze denaturanti ai fini degli accertamenti di qualità e grado di purezza degli stessi.

I programmi di fabbricazione previsti dalla presente circolare, devono essere predisposti in modo da evitare che vi siano possibilità di contemporaneo utilizzo del burro detenuto ai sensi di differenti regolamenti comunitari.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, del «regolamento» le operazioni relative alla lavorazione dei prodotti acquistati o aggiudicati a norma del «regolamento» e già immagazzinati nello stabilimento e di quelli che beneficiano di un aiuto o di una riduzione di prezzo in virtù di altre disposizioni devono essere effettuate in tempi differenti.

L'Organismo Pagatore competente per territorio, su richiesta scritta delle imprese interessate, può ammettere una deroga alla lavorazione separata e differita di prodotti detenuti ai sensi di diversi capitoli del regolamento purché le imprese richiedenti dispongano di stabilimenti con locali che garantiscono la separazione e l'individuazione delle giacenze del burro in questione detenuto a titolo dei diversi regolamenti, indichino nella richiesta gli estremi della partita acquistata e si impegnino a trasformare separatamente il burro acquistato ai sensi del regolamento da quello detenuto ai sensi di altri regolamenti comunitari.

In deroga a quanto disposto in relazione alla lavorazione separata e differita di prodotti detenuti ai sensi di diversi capitoli del regolamento, le imprese i cui stabilimenti dispongano di separate catene di lavorazione, potranno essere autorizzate ad effettuare contemporaneamente la lavorazione del burro acquistato ai sensi del regolamento CE n. 1898/05, Cap. II, e di quello detenuto ai sensi di altre disposizioni del regolamento, solo se forniscono precise indicazioni che consentano di individuare e di distinguere gli impianti utilizzati per la trasformazione del burro acquistato ai sensi del Cap. II da quello detenuto ai sensi di altre disposizioni del regolamento.

L'autorizzazione alla citata deroga è rilasciata dall'Organismo pagatore competente per territorio alle imprese richiedenti che ottemperano a tutte le disposizioni di cui sopra e che offrono sufficienti garanzie di una corretta applicazione delle disposizioni comunitarie.

## **E.2 OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE E L'AGGIUNTA DI RIVELATORI**

Le operazioni di concentrazione del burro aggiudicato devono essere effettuate in conformità agli artt. 5 e 7 del regolamento.

Il burro concentrato che usufruisce di un aiuto deve corrispondere alle caratteristiche stabilite all'allegato III del regolamento.

L'aggiunta dei rivelatori ai sensi dell'art. 8, paragrafo 1, del regolamento deve essere effettuata aggiungendo al burro tal quale, alla crema di latte, o durante la fabbricazione del burro concentrato, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e secondo i quantitativi minimi prescritti:

1. i prodotti elencati nell'allegato I del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula A;
2. i prodotti elencati nell'allegato I del «regolamento» se il burro o il burro concentrato sono destinati ad essere incorporati nei prodotti corrispondenti alla formula B;
3. i prodotti elencati nell'allegato VI del regolamento secondo le modalità ivi descritte, se si tratta di crema di latte destinata ad essere incorporata nei prodotti corrispondenti alla formula B.

L'aggiunta dei rivelatori deve essere effettuata con procedimenti atti a garantire una omogenea ripartizione dei costituenti secondo quanto previsto dal regolamento CE n.1898/05 (allegati IV, V, VI).

Le operazioni di concentrazione, l'aggiunta dei rivelatori al burro concentrato, al burro e alla crema di latte e il ricondizionamento del burro concentrato devono avvenire in catene nettamente separate da quelle nelle quali vengono lavorate altre materie grasse, oppure in tempi diversi. In quest'ultimo caso, durante le fasi di lavorazione, non devono essere presenti nei locali di trasformazione altre materie grasse diverse da quelle butirriche.

## **E.3 TENUTA DEI REGISTRI**

L'art. 13 del regolamento 1898/05 indica per gli stabilimenti riconosciuti, il contenuto dei registri e della documentazione giustificativa che sono tenuti a conservare. Dai registri devono risultare:

- i quantitativi di materie grasse impiegate;
- la loro composizione ;
- i loro fornitori;
- i quantitativi, la composizione e il tenore di materie grasse butirriche dei prodotti ottenuti;
- la data di uscita di tali prodotti;
- il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bollette di consegna e alle fatture.

### **E.3.1 Soggetti obbligati**

L'obbligo di cui all'art. 13 del regolamento n. 1898/05 è osservato dai seguenti soggetti :

1. Gli aggiudicatari e gli stabilimenti riconosciuti, gli importatori e i rivenditori di burro o burro concentrato **non contenenti rivelatori**, e gli stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi **non contenenti rivelatori**, nonché stabilimenti autorizzati a ricondizionare il burro concentrato addizionato di rivelatori devono tenere in permanenza per ogni magazzino o deposito, un registro preventivamente vidimato dall'Organismo Pagatore competente per territorio.
2. Gli importatori e i rivenditori di burro o di crema di latte **contenenti rivelatori**, o di burro concentrato tracciato, di prodotti intermedi **contenenti rivelatori**, da utilizzare ai sensi del regolamento CE n. 1898/05 devono tenere per ogni magazzino o deposito un esemplare di registro preventivamente vidimato dall'Organismo Pagatore competente per territorio.
3. Gli stabilimenti e i laboratori che producono prodotti intermedi **contenenti rivelatori**, che utilizzano crema di latte, burro o burro concentrato **con aggiunta di rivelatori** o prodotti **intermedi contenenti rivelatori** da incorporare nei prodotti di cui all'art. 6 del regolamento CE 1898/05 devono tenere, per ogni magazzino o deposito, un esemplare di registro preventivamente vidimato dall'Organismo pagatore competente per territorio.
4. Sono esonerati dalla tenuta dei registri specifici gli utilizzatori finali che si avvalgono della deroga prevista all'art. 41, del regolamento CE n. 1898/05. Tali utilizzatori devono tuttavia tenere tutti gli altri documenti commerciali ed esibirli in caso di verifiche da parte degli incaricati dei controlli.

### **E.3.2 Modalità di registrazione**

Ogni esemplare di registro, vidimato ai sensi del successivo paragrafo F.1, deve essere custodito negli uffici del magazzino o del deposito nel quale trovansi le partite di prodotto oggetto della contabilità.

Le registrazioni contabili devono essere effettuate giornalmente in modo da riflettere la reale giacenza del prodotto.

I soggetti succitati che utilizzano diversi prodotti che usufruiscono di un aiuto o di riduzione del prezzo dovranno adottare una contabilità distinta per ciascuno dei prodotti utilizzando a tal fine registri separati nell'ambito di ciascuna disposizione comunitaria.

Tutte le registrazioni effettuate ai sensi della presente circolare devono essere comprovate da adeguata documentazione commerciale quali bolle di consegna e fatture.

Sulla documentazione commerciale riguardante il burro, il burro e la crema di latte addizionati di rivelatori, il burro concentrato con o senza rivelatori ed i prodotti intermedi dovrà essere riportata, oltre alla data limite entro la quale tali prodotti devono essere utilizzati per l'incorporazione nei prodotti finali, la destinazione indicata nell'offerta (formula A o formula B), il numero d'ordine con il quale è stata identificata l'offerta e il riferimento al regolamento CE 1898/05, Cap. II.

Le caratteristiche del burro prodotto in Italia, destinato alla fabbricazione dei prodotti finali, di prodotti intermedi o a subire l'aggiunta di rivelatori, che usufruisce di un aiuto, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1898/05, debbono figurare sulla documentazione commerciale e sugli imballaggi secondo le modalità indicate negli art. 9 e 10 e l'allegato VII del reg. CE n. 1898/05, i quali debbono riportare altresì impressa la ragione sociale e l'ubicazione della ditta produttrice

Gli aggiudicatari che provvedono alla fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, all'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema di latte, al ricondizionamento del burro concentrato, devono annotare giornalmente, nei citati registri le indicazioni previste all'art. 13, paragrafo 1), lettera f), del regolamento (CE) n. 1898/05 con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali specificando la quantità e il tipo di prodotti denaturanti utilizzati e la destinazione prevista (formula A o formula B).

Gli stabilimenti che provvedono ad effettuare le operazioni sopraindicate per conto degli aggiudicatari devono specificare nel registro i quantitativi di prodotto restituiti all'aggiudicatario.

Gli aggiudicatari che provvedono a far eseguire da altri, per proprio conto ed a proprio nome, ai sensi dell'art. 24 del regolamento CE 1898/05, le operazioni sopraindicate dovranno indicare nel registro i quantitativi di prodotto inviati per essere concentrati o denaturati o concentrati e denaturati e la quantità dei prodotti restituiti.

Gli stabilimenti che utilizzano burro o burro concentrato con o senza aggiunta di rivelatori per la fabbricazione di prodotti intermedi devono annotare giornalmente nel citato registro i quantitativi di burro o di burro concentrato, tracciati e non, introdotti negli stabilimenti e i quantitativi di altre materie grasse introdotte con riferimento agli estremi della fattura di acquisto, delle bolle doganali le materie grasse impiegate e la loro composizione, i prodotti ottenuti, la loro composizione con l'indicazione del tenore di materie grasse butirriche, i quantitativi ceduti con l'indicazione della destinazione, della data di uscita, del codice fiscale, del nome ed indirizzo dei detentori.

Gli importatori e i rivenditori di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, o di crema di latte addizionata di rivelatori destinati ad essere utilizzati ai sensi del «regolamento», devono annotare giornalmente nel registro previsto le quantità dei prodotti medesimi importati o acquistati, gli estremi delle fatture di acquisto, delle bolle doganali, nonché le quantità di prodotti ceduti con a fianco riportate le generalità e gli indirizzi di ogni singolo detentore, le relative date di cessione e la destinazione prevista.

Gli utilizzatori finali di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, tracciati o meno, fatta salva la deroga alla tenuta del registro, devono annotare giornalmente nel registro le indicazioni previste all'art. 13, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1898/05 con riferimento agli estremi delle fatture di acquisto o delle bolle doganali, specificando la data di incorporazione nei prodotti finali e le sottovoci della nomenclatura combinata dei prodotti finiti.

Nella contabilità degli aggiudicatari dovrà inoltre figurare quanto indicato all'art. 24, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE n. 1898/05.

#### **E.4 CONFEZIONAMENTO**

Il peso netto degli imballaggi, non può essere inferiore, per:

- il burro (e i prodotti intermedi), a **10 kg** (salvi sottocondizionamenti);
- La crema a **25 kg**.

I prodotti intermedi di scarsa densità possono essere condizionati in imballaggi del peso netto non inferiore a 5 kg.

Gli imballaggi devono riportare:

- Il riferimento **al regolamento 1898/05**;
- La destinazione **Formula A e/o Formula B**;
- Un riferimento *codificato* **al numero di gara**;
- Contenente **rilevatori**;
- Burro concentrato (o a seconda dei casi crema o burro) destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005.

### **E.5 SVINCOLO CAUZIONI**

Ai fini dello svincolo delle cauzioni di trasformazione versate per garantire il rispetto delle esigenze principali di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento, l'Organismo pagatore territorialmente competente in relazione alla sede dell'aggiudicatario provvederà a certificare, con riferimento al numero d'ordine relativo all'offerta, completate le operazioni di incorporazione nei prodotti finiti e sulla base dei controlli effettuati ai sensi del regolamento e della presente circolare:

*a) se il burro è stato concentrato*, i quantitativi in causa, il termine entro il quale l'operazione è stata effettuata, il relativo certificato di analisi e i verbali stesi in occasione degli appositi sopralluoghi;

*b) se si è proceduto all'incorporazione nei prodotti intermedi*, tutti gli accertamenti effettuati, allegando le copie dei certificati di analisi e dei verbali;

*c) l'avvenuta incorporazione nei prodotti finiti* con l'indicazione del tipo dei prodotti fabbricati e la data in cui l'operazione medesima è stata effettuata, nonché tutti gli altri accertamenti effettuati.

### **E.6 PAGAMENTO AIUTO**

Le imprese aggiudicatarie che intendono ottenere la liquidazione dell'aiuto devono presentare apposita domanda all'Organismo pagatore competente per territorio in relazione alla sede legale delle imprese stesse, o della residenza, se persone fisiche. Ai sensi dell'art. 35, paragrafo 1, del regolamento è consentito chiedere mensilmente la liquidazione parziale dell'aiuto relativamente ai quantitativi di burro, burro concentrato o crema di latte tracciati prodotti o di burro o burro concentrato utilizzati nel mese.

Alla domanda è allegato il documento attestante la costituzione, a favore dell'Organismo pagatore della cauzione di trasformazione di cui all'art. 28, paragrafo 2, del regolamento nel caso si tratti di burro tracciato o di burro concentrato tracciato o di crema di latte addizionata di rivelatori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 34 del regolamento.

Qualora si tratti di richiesta di aiuto ad avvenuta produzione di burro concentrato tracciato e di burro o crema di latte tracciati l'Organismo pagatore dovrà, ai fini dell'ammissibilità della domanda, verificare la presenza agli atti dei verbali e della documentazione prevista al precedente punto D.5 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualità del burro utilizzato.

In modo analogo, qualora la domanda di aiuto riguardi burro utilizzato senza rivelatori, l'Organismo pagatore dovrà, ai fini dell'ammissibilità della domanda, verificare la presenza

agli atti dei verbali e della documentazione prevista al precedente punto D.5 dai quali devono risultare anche gli accertamenti effettuati sulla qualità del burro utilizzato.

## **E.7 FREQUENZA DEI CONTROLLI SUI PRODOTTI FINITI**

L'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. CE n. 1898/05 stabilisce la frequenza dei controlli nel modo specificato:

- Nel caso di incorporazione **di burro tracciato** i controlli devono essere effettuati a **cadenza almeno trimestrale** a condizione che lo stabilimento proceda all'incorporazione di un quantitativo minimo di 5 tonn. al mese.
- Nel caso, invece, di incorporazione di **burro non tracciato** il controllo deve avere **cadenza almeno mensile** e deve essere completato periodicamente da controlli destinati a verificare le condizioni per il riconoscimento dello stabilimento e l'impegno assunto ad incorporare o far incorporare il burro di intervento, il burro, il burro concentrato o la crema nei prodotti finali.

## **F. OPERATORI OGGETTO DI CONTROLLO**

Gli operatori che partecipano al sistema di aiuto di cui al Regolamento CE n. 1898/05, Cap. II, che sono oggetto dei controlli da parte dell'Organismo Pagatore, possono essere distinti secondo le quantità prodotte e commercializzate dei prodotti indicati nel citato regolamento, nelle seguenti categorie :

- grandi commercianti;
- piccoli commercianti;
- trasformatori e riconfezionatori;
- grandi utilizzatori;
- medi utilizzatori;
- piccoli utilizzatori

In particolare le verifiche vengono effettuate presso gli utilizzatori finali, presso i quali oltre al controllo documentale, vengono effettuati anche i controlli fisici del prodotto, con modalità differenziate a seconda che siano piccoli, medi o grandi utilizzatori.

- Per i **piccoli**, il controllo deve essere effettuato in misura non inferiore al 2% delle ditte presenti sul territorio;
- Per i **medi utilizzatori** i controlli sono effettuati con cadenze programmate in misura non inferiore al 5% presenti sul territorio, con l'unico obbligo dello svincolo d'utilizzo da effettuare entro i dodici mesi dalla data di scadenza. Per i soggetti che non rientrano nel programma di controllo, si procede allo svincolo.
- Per i **grandi utilizzatori** il controllo è effettuato obbligatoriamente almeno una volta al mese, verificando contestualmente l'utilizzo del prodotto anche in conformità ai programmi di fabbricazione che le ditte devono inviare all'organismo pagatore **almeno sette giorni prima dell'inizio della stessa programmazione, così come previsto al paragrafo E.1.**

I controlli da effettuare presso i **commercianti**, sono di carattere amministrativo.

## F.1 ADEMPIMENTI DEGLI OPERATORI

**I grandi commercianti:** sono coloro che commercializzano un quantitativo di prodotto in equivalente burro superiore alle 12 tonnellate in un anno.

### Adempimenti

- tenere un registro di carico e scarico preventivamente vidimato, così come indicato al par. E.3, dall'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiede l'operatore, o dall'organo di controllo dallo stesso delegato.
- comunicare l'avvenuto trasferimento del prodotto (entro le 24 ore se ceduto a commercianti grandi e utilizzatori grandi o medi).
- inviare all'Organismo Pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato il contratto stipulato con i piccoli commercianti e i piccoli utilizzatori;

**I piccoli commercianti:** sono coloro che commercializzano un quantitativo di prodotto in equivalente burro inferiore o uguale alle 12 tonnellate in un anno.

### Adempimenti

Al fine di essere equiparati ai piccoli utilizzatori ed usufruire delle stesse deroghe in materia di tenuta di registri e comunicazioni, hanno l'obbligo di:

- stipulare un contratto con la ditta fornitrice nel quale si impegna ad acquistare un quantitativo di burro inferiore alle 12 tonnellate in un anno e di rispettare le norme previste dal regolamento (art. 24, lettera d);
- cedere i prodotti acquistati solo ad utilizzatori finali

**I trasformatori e i riconfezionatori:** sono, rispettivamente, coloro che fabbricano prodotti intermedi (semilavorati) utilizzando burro denaturato o burro concentrato denaturato e coloro che riconfezionano i prodotti in stabilimenti diversi da dove è avvenuta la denaturazione.

### Adempimenti

- avere stabilimenti riconosciuti dall'Organo regionale;
- lavorare mensilmente un quantitativo di prodotti in equivalente burro superiore alle 5 tonnellate mese o periodo di 30 gg o a 45 tonnellate per periodo di dodici mesi;
- tenere un registro di lavorazione preventivamente vidimato così come indicato al par. E.3, dall'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiede l'operatore, o dall'organo di controllo dallo stesso delegato;
- inviare all'Organismo Pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato il programma di fabbricazione relativo alla lavorazione dei prodotti denaturati (almeno sette giorni prima dell'inizio della lavorazione);
- comunicare l'avvenuto trasferimento del prodotto trasformato (entro le 24 ore successive se ceduto a commercianti grandi e utilizzatori grandi o medi) all'organismo pagatore o all'organo di controllo dallo stesso delegato.

**I grandi utilizzatori:** sono coloro che nella fabbricazione di prodotti finali impiegano almeno 5 tonnellate di equivalente burro al mese o periodo di 30 gg o a 45 tonnellate per periodo di dodici mesi.

### Adempimenti

- tenere un registro di carico e scarico preventivamente vidimato, così come indicato al par. E.3, dall'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiede l'operatore o dall'organo di controllo dallo stesso delegato.
- presentare all'Organismo pagatore competente per territorio o all'organo di controllo dallo stesso delegato un preventivo programma di fabbricazione (almeno sette giorni prima dell'inizio di lavorazione)

**I piccoli utilizzatori:** sono coloro che utilizzano per l'ottenimento dei prodotti finali un quantitativo di equivalente burro inferiore alle 12 tonnellate in un anno.

#### **Adempimenti**

Al fine di essere esentati dalla tenuta del registro di carico e scarico hanno l'obbligo di:

- stipulare un contratto annuale con i fornitori nel quale si impegnano ad acquistare un quantitativo di burro non superiore alle 12 tonnellate e a trasformarlo nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

**I medi utilizzatori:** sono utilizzatori che lavorano quantità di prodotto comprese tra le due precedenti categorie di utilizzatori.

#### **Adempimenti**

- obbligo della tenuta di un registro di carico e scarico preventivamente vidimato dall'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiede l'operatore o dall'organo di controllo dallo stesso delegato.

## **E.2 COMUNICAZIONI DEGLI OPERATORI**

Le imprese aggiudicatrici di burro, che effettuano la concentrazione o l'aggiunta dei rivelatori, le imprese che effettuano l'aggiunta alla crema di latte dei rivelatori, il ricondizionamento del burro concentrato, nonché gli importatori ed i rivenditori di burro o crema tracciati, di burro concentrato tracciato o meno, di prodotti intermedi, devono provvedere *a mezzo telegramma, telex, telefax*, entro le 24 ore successive all'avvenuto trasferimento, a comunicare all'organismo pagatore competente per territorio di partenza e a quello competente per la destinazione del prodotto, ogni trasferimento di prodotto da utilizzare ai sensi del citato regolamento CE n. 1898/05.

La comunicazione deve contenere:

- a) il codice fiscale, le generalità e l'indirizzo del destinatario o magazzino di deposito di destinazione;
- b) l'indicazione della quantità, la descrizione del prodotto e la destinazione prescritta;
- c) gli estremi della fattura;
- d) la data di aggiudicazione del burro nonché quella limite entro cui il prodotto deve essere incorporato nei prodotti finali;
- e) la sede dell'aggiudicatario o dell'importatore;
- f) gli estremi della comunicazione effettuata dall'O.P. , ovvero del documento T5 o del documento amministrativo unico cui si riferisce la partita importata.

Gli operatori succitati qualora effettuino vendite dirette agli utilizzatori finali che acquistano un quantitativo complessivo non superiore alle 12 tonnellate devono comunicare l'avvenuta cessione del prodotto, mediante lettera raccomandata all'organismo pagatore competente per il territorio dove hanno sede gli operatori da cui parte il prodotto e gli utilizzatori finali destinatari dello stesso.

Copia del contratto di vendita dovrà essere preventivamente inviata all'Organismo Pagatore territorialmente competente in relazione alla sede della ditta importatrice e di quella utilizzatrice.

### **F.3 CONTRATTI DI VENDITA**

I contratti relativi alle vendite di crema di latte addizionata di rivelatori, di burro, burro concentrato o prodotti intermedi, addizionati o meno di rivelatori, devono riportare le indicazioni previste all'art. 24 del regolamento CE n. 1898/05 e per quelli relativi alle vendite di prodotti intermedi anche gli impegni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera *b*) e le condizioni di cui all'art. 13 del citato regolamento .

Qualora la crema di latte, il burro o il burro concentrato, addizionati di rivelatori, vengano acquistati da utilizzatori finali che acquistano un quantitativo massimo complessivo non superiore durante un anno a 12 tonn. di burro, di burro concentrato o un quantitativo equivalente contenuto nei prodotti intermedi o 14 tonn. di crema di latte, per i controlli di cui all'art. 38 del regolamento CE 1898/05, si applicano le disposizioni previste all'art. 40, paragrafo 2, del regolamento medesimo. In tal caso la vendita può avvenire soltanto mediante contratto scritto, con il quale l'acquirente si impegna ad acquistare un quantitativo annuo non superiore a quantitativi succitati ed a trasformarlo nei prodotti indicati in una delle formule «A o B» nel rispetto dei termini e modalità previsti dal regolamento e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni in cui incorrerà qualora risulti che gli impegni sottoscritti non sono stati rispettati

### **G. CONTROLLI SULLE PARTITE**

Come già accennato i prodotti oggetto di controllo possono provenire da:

- **aggiudicazione**
- **Importazione** da altri Paesi Membri. In tal caso l'importatore è tenuto ad inviare il documento di controllo "T5" all'Organismo Pagatore riconosciuto competente per territorio.

L'*iter* di controllo avrà termine con lo svincolo del deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario presso l'Organismo pagatore competente dello Stato membro sul cui territorio avviene l'aggiunta dei rivelatori o, se del caso, la fabbricazione del burro concentrato o l'incorporazione del burro nei prodotti finali o nei prodotti intermedi (cauzione di gara e/o cauzione di trasformazione). Detta procedura certifica che i prodotti sono stati utilizzati nei modi e nei tempi previsti dal regolamento.

Per il prodotto proveniente dall'aggiudicazione nazionale lo svincolo viene effettuato dall'Organismo pagatore riconosciuto competente per territorio, mentre, in caso di importazione, lo svincolo consiste nella restituzione, da parte dell'Organismo pagatore riconosciuto competente per territorio, del documento originale "T5", debitamente compilato a cura dello stesso Organismo Pagatore, all'Organismo d'intervento del Paese Membro.

Gli svincoli devono pervenire ai suddetti organismi inderogabilmente entro **i dodici mesi successivi alla data ultima d'utilizzo.**

Si fa presente che tutte le comunicazioni di trasferimento dei prodotti devono essere effettuate sia all'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiedono le ditte da cui partono i prodotti sia all'Organismo Pagatore competente per territorio dove risiedono le ditte a cui arrivano i prodotti, ovvero agli organi di controllo dagli stessi delegati.

Al fine di procedere allo svincolo delle cauzioni di trasformazione prestate gli organismi pagatori sono tenuti ad una serie di adempimenti che si differenziano in funzione della destinazione dei prodotti.

Infatti ogni partita "aggiudicata" o "importata" potrà essere:

1. **incorporata nei prodotti** finali direttamente dall'aggiudicatario o dall'importatore;
2. **ceduta ad altri operatori:** utilizzatori finali e commercianti.

I commercianti possono rivendere ad altri intermediari. In tal caso le partite si possono suddividere in un numero molto grande di "sottopartite" che a loro volta possono essere nuovamente suddivise e commercializzate fino ad essere acquisite dagli utilizzatori finali. Gli Organismi pagatori o gli organi di controllo dagli stessi delegati devono procedere ai controlli delle frazioni di partite pervenute nel proprio territorio, a seguito delle comunicazioni fatte dalle ditte ed informare l'Organismo Pagatore competente per il territorio o l'organo di controllo dallo stesso delegato, da dove sono partiti i prodotti, dei risultati del controllo. Detti svincoli parziali seguono a ritroso il percorso del prodotto fino ad arrivare all'Organismo Pagatore o agli organismi dallo stesso delegati, nel cui territorio si è originata la partita nel suo complesso, e che provvederà, poi, ad inviare lo svincolo finale agli Enti interessati.

Nel caso di cui al **punto 1.** lo svincolo si realizza dopo che l'Organismo Pagatore, ovvero l'organo di controllo dallo stesso delegato, ricevuta la comunicazione di fornitura della merce procede ad un sopralluogo in cui verifica l'utilizzo della stessa e quindi emette la conclusiva documentazione di svincolo.

Nel caso di cui al **punto 2.**, gli Organismi pagatori interessati, in funzione della destinazione dello stesso, devono:

- **effettuare i controlli** presso gli utilizzatori finali. **Detti controlli sono obbligatori soltanto per i medi ed i grandi utilizzatori.**

Per i grandi utilizzatori il controllo è effettuato a cadenza trimestrale ed in base al programma di fabbricazione.

Presso gli utilizzatori viene:

- verificata la documentazione fiscale di acquisto
- esaminati i registri di carico e scarico
- rilevate le giacenze con accertamento dell'identità tra i lotti presenti in magazzino e quelli presenti contabilmente, *ed, a sondaggio, vengono prelevati anche dei campioni di prodotto;*

- **verificare la presenza**, agli atti dell'Organismo Pagatore riconosciuto, del preventivo contratto per le partite cedute a piccoli utilizzatori e piccoli commercianti. Infatti, ai sensi del Regolamento, il controllo si intende effettuato qualora, per questi operatori, sussista tale contratto d'impegno;

- **verificare la presenza** dello “svincolo parziale” (comunicazione dell’operatore del trasferimento dei prodotti) delle partite cedute ad operatori ubicati anche in circoscrizioni territoriali di competenza di altri Organismi Pagatori;
- **verificare la regolarità** della documentazione trasmessa (tempi e completezza delle comunicazioni) effettuando anche la “quadratura” della partita, intendendo con questo che la documentazione esaminata sia completa e riguardi tutto il quantitativo oggetto dello svincolo.

### **G.1 ESEMPLARE T5**

L’importatore è tenuto ad inviare l’**esemplare di controllo “T5”** il cui formulario e modalità di compilazione sono previste dal Reg. (CE) n° 2454/93 e successive modifiche. Questo documento (art. 912bis) viene emesso qualora l’applicazione di una normativa comunitaria, riferita ad importazione, esportazione circolazione intra-comunitaria di merci, sia subordinata alla prova che queste abbiano ricevuto l’utilizzazione e/o la destinazione prevista dalla normativa medesima. La prova viene fornita mediante la restituzione dell’esemplare di controllo T5 debitamente compilato a cura dell’Organismo pagatore, come sopra specificato.

### **G.2 COMUNICAZIONI TRA OP**

L’Organismo pagatore territorialmente competente in relazione all’aggiudicatario o l’organo di controllo dallo stesso delegato, nei casi in cui il controllo inerente la successiva trasformazione (in prodotti intermedi e/o in prodotti finali) del burro concentrato, con o senza rivelatori, e del burro o della crema di latte addizionati di rivelatori esuli dalla propria competenza territoriale provvederà a comunicare all’organismo pagatore territorialmente competente in relazione allo stabilimento di destinazione o all’organo di controllo dallo stesso delegato un documento che contenga i seguenti dati:

- codice fiscale, generalità ed indirizzo dell’impresa aggiudicataria che ha effettuato le operazioni di concentrazione e se del caso di aggiunta di rivelatori;
- riferimento al regolamento comunitario da applicare e numero d’ordine dell’offerta;
- descrizione del prodotto e se del caso formula di denaturazione adottata con indicazione dei rivelatori utilizzati;
- destinazione (formula A o formula B) indicata nelle offerte;
- numero di identificazione, tipo, marchi e quantità degli imballaggi;
- quantità di burro concentrato prodotto, tracciato o meno, o di burro o di crema tracciati prodotti;
- data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- data entro la quale devono essere utilizzati per la produzione dei prodotti finiti;
- estremi della comunicazione di aggiudicazione ovvero del documento doganale di importazione.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall’Organismo pagatore o dall’organo di controllo dallo stesso delegato agli incaricati dei successivi accertamenti qualora la fabbricazione dei prodotti finiti avvenga in uno stabilimento diverso da quello di prima destinazione o da quello che effettua l’incorporazione nei prodotti intermedi con l’indicazione anche del peso del burro o del burro concentrato contenenti o meno rivelatori, utilizzati per la fabbricazione dei prodotti intermedi.

L'Organismo pagatore o l'organo di controllo dallo stesso delegato deve inviare anche copia del certificato di analisi del burro tracciato o del burro concentrato tracciato o meno e della crema di latte tracciata non appena conosciuto l'esito dell'accertamento analitico.

## **G. IRREGOLARITA' E SANZIONI**

### **G.1 Sanzioni normativa comunitaria (artt. 29, 30 e 35 del Reg. (CE) n. 1898/05 e Reg. (CE) n. 2220/85.**

- Incameramento totale della cauzione: si applica nel caso di inosservanza ad un'esigenza principale (articolo 28, § 2 del regolamento): Costituisce esigenza principale, per il burro contenente rivelatori, l'incorporazione nei prodotti finali;
- Incameramento parziale della cauzione:
  - Inosservanza di un'esigenza secondaria (art. 30 del Reg. (CE) intendendo ogni altra esigenza (obbligo) imposta dal regolamento diversa da quella principale. In tal caso la cauzione di trasformazione è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.

### **G.2 Penalità relative al dosaggio dei denaturanti**

Se il dosaggio di ciascuno dei rivelatori risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti

- di oltre il 5 % ma di meno del 30 %, la cauzione di trasformazione è incamerata, o l'aiuto è ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti.
- in misura pari o superiore al 30 %, nel caso del burro di intervento la cauzione di trasformazione viene incamerata e l'aiuto non viene versato.  
(Per i rivelatori organolettici, il disposto non si applica qualora vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o nei prodotti intermedi).
- Se il tenore di trigliceridi dell'acido enantico supera i quantitativi prescritti di oltre il 20 %, non viene versato alcun aiuto per l'intero quantitativo di tale rivelatore. Il tenore e il quantitativo del rivelatore sono calcolati in base alla media aritmetica dei valori riscontrati nei campioni prelevati.

### **G.3 Penalità superamento termine incorporazione**

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. CE n. 1898/05, salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11 dello stesso regolamento, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento, l'importo dell'aiuto è ridotto del 15% e successivamente del 2% dell'importo residuo al giorno.

Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.

### **G.4 Sanzioni amministrative**

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportino una indebita percezione degli aiuti, l'organismo pagatore che ha rilevato l'irregolarità o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entità

delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale», così come indicato nel D.M. del 7 aprile 2006.

Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.

L'organismo pagatore competente, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarità, attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.

IL DIRETTORE DELL' AREA COORDINAMENTO  
(dott. G. Nanni)

## **Allegato 1**

### **Verbale di prelevamento** *(Cap. II, Reg. CE n. 1898/05)*

il verbale di prelievo deve contenere almeno i seguenti dati:

- La descrizione della merce (la denominazione di vendita, le modalità di presentazione (in confezioni originali, allo stato sfuso), entità della partita, le indicazioni riportate in etichetta o sui documenti, etc);
- La descrizione del luogo (e dei recipienti) dove la merce è detenuta, le modalità di conservazione;
- L'indicazione se la merce è stata reperita esposta alla vendita, in deposito, sul ciclo di lavorazione etc
- Descrizione dettagliata delle modalità di esecuzione del prelievo;
- Descrizione di eventuali trattamenti eseguiti sul campione (natura e quantità);
- Numero e peso delle aliquote dei campioni finali;
- Modalità di confezionamento, chiusura e trasporto dei campioni
- Le dichiarazioni della parte sulla provenienza della merce e su eventuali trattamenti effettuati;
- La dichiarazione che la parte ha trattenuto una copia del verbale e un campione.